

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 851)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 1973

Modifiche dell'Ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori

ONOREVOLI SENATORI. — La progressione alla qualifica di magistrato di Cassazione è attualmente regolata dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1, la quale prevede che i magistrati al nono anno di anzianità in detta qualifica partecipano ad uno scrutinio ed in caso di esito favorevole conseguono la nomina al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui compiono undici anni di anzianità.

Le operazioni di scrutinio sono affidate ad una apposita commissione di alti magistrati, nominata dal Consiglio superiore della magistratura, la quale commissione formula il suo giudizio quasi esclusivamente in base all'esame di titoli (sentenze o altri lavori giudiziari) redatti dal magistrato in un periodo fissato mediante sorteggio.

Relativamente a tale sistema sono stati prospettati dubbi di legittimità costituzionale in ordine al fatto che la progressione in carriera dei magistrati risulta in tal modo affidata ad un organo che, pur essendo ema-

nazione del Consiglio superiore, non può tuttavia identificarsi con esso. Il che costituirebbe violazione dell'articolo 105 della Costituzione, per il quale è espressamente stabilito che le promozioni dei magistrati spettano al Consiglio superiore.

Sono state, inoltre, avanzate critiche al sistema sia per quanto riguarda il procedimento di valutazione che è apparso circoscritto al solo esame dei titoli e quindi non idoneo a garantire una completa valutazione delle capacità del magistrato, sia in ordine alla previsione di un doppio termine, il primo riferito alla valutazione e il secondo alla nomina, che in un sistema di progressione a ruolo aperto non trova alcuna giustificazione di natura giuridica o logica.

Con il presente disegno di legge si configura un diverso sistema di progressione che tiene conto dei dubbi e delle critiche formulati, degli orientamenti emersi nelle diverse sedi, delle proposte parlamentari (Di

Primio ed altri, Pieraccini ed altri, Montini ed altri della V legislatura; De Matteis ed altri, Coppola ed altri della VI legislatura), nonchè del parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura, del quale accoglie i suggerimenti formulati.

Il nuovo sistema prevede che i magistrati di Corte d'appello, dopo sette anni dalla nomina a tale qualifica, sono presi in esame direttamente dal Consiglio superiore, previo parere motivato del Consiglio giudiziario, al fine della loro nomina alla qualifica di magistrato di Cassazione.

Gli elementi di valutazione attengono alla preparazione e capacità tecnico-professionale con particolare riguardo alle nuove funzioni, alla laboriosità e diligenza dimostrate, ai precedenti relativi al servizio prestato.

È prevista, inoltre, la facoltà del Consiglio superiore di estendere la valutazione ad ogni altro elemento reputato necessario, nelle forme e modalità più idonee ed anche mediante accertamenti diretti.

Appare da ciò evidente come il nuovo sistema di valutazione si contrappone nettamente al precedente in quanto, senza trascurare l'esame dei lavori redatti dal magistrato, estende il campo di indagine a tutto il servizio precedentemente prestato ed investe l'intera personalità del magistrato in una angolazione globale afferente alla preparazione, alla diligenza, alla capacità e ad ogni altro aspetto significativo.

Superato favorevolmente il complesso procedimento di valutazione il magistrato consegue la nomina alla qualifica superiore e, così come previsto nel sistema vigente che non ha dato adito ad apprezzabili inconvenienti, continua ad esercitare le precedenti funzioni fino al momento in cui, per il verificarsi delle vacanze, non venga destinato all'esercizio delle nuove funzioni.

Per la durata di cinque anni, si è ritenuto di conservare il concorso per esame per la nomina in cassazione al fine di assecondare,

nel passaggio dal vecchio al nuovo sistema, le comprensibili aspettative di quei magistrati che hanno fatto affidamento sulla normativa ad oggi vigente.

Il disegno di legge in esame prevede altresì una innovazione dell'articolo 31 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, relativo alla nomina agli uffici direttivi superiori nel senso che è stata ancorata ad un momento temporale predeterminato la dichiarazione di idoneità da parte del Consiglio superiore, cui conseguono immediatamente effetti giuridici ed economici, mentre rimane differito al verificarsi delle vacanze il conferimento dell'ufficio direttivo.

In tal modo si assicura anche per questa ipotesi una regolamentazione uniforme a quella già prevista per la nomina a magistrato di Appello e di Cassazione e si consegue l'ulteriore vantaggio di poter operare, all'atto del conferimento degli uffici direttivi, una scelta più idonea in quanto estesa ad un numero maggiore di magistrati aventi la qualifica richiesta.

Il provvedimento legislativo regola, infine, con normativa di carattere transitorio, la posizione dei magistrati promossi con la vigente disciplina e di quelli sottoposti a scrutinio alla data di entrata in vigore della nuova legge.

Tale regolamentazione appare non solo opportuna sotto il profilo equitativo, ma necessaria al fine di non sconvolgere posizioni già acquisite in relazione al collocamento nella graduatoria di anzianità e di tutelare i diritti quesiti in forza della normativa vigente.

A tal fine è stato stabilito che le nomine a magistrato di Cassazione già conferite vengono retrodatate fino ad un massimo di quattro anni e sei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 1959, che gli scrutini in corso sono immediatamente sospesi e che la valutazione favorevole eventualmente ottenuta in questa sede tiene luogo di quella prevista dal presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

*(Elementi di valutazione per la nomina
a magistrato di Cassazione)*

Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione dei magistrati di Corte d'appello, per la nomina a magistrato di Cassazione, in base ai seguenti elementi:

- 1) preparazione e capacità tecnico-professionale con particolare riguardo alle funzioni da esercitare;
- 2) laboriosità e diligenza dimostrate nell'esercizio delle funzioni;
- 3) precedenti relativi al servizio prestato.

Ogni ulteriore elemento di giudizio che sia reputato necessario per la migliore valutazione del magistrato può essere assunto dal Consiglio superiore nelle forme e con le modalità più idonee ed anche con accertamenti diretti.

Nelle ipotesi previste dal precedente comma, il Consiglio superiore provvede ad informare l'interessato che ha facoltà di presentare le proprie osservazioni.

La valutazione del Consiglio superiore deve essere motivata.

Art. 2.

*(Pareri del Consiglio giudiziario
e del Consiglio di amministrazione)*

Il Consiglio superiore procede alla valutazione prevista dall'articolo 1 sulla base dei pareri motivati espressi:

- 1) per i magistrati addetti agli uffici giudiziari, dai consigli giudiziari;
- 2) per i magistrati non addetti ad uffici giudiziari e per quelli in servizio all'estero, dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Roma, previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati sono addetti;

3) per i magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia, con funzioni amministrative, dal Consiglio di amministrazione, previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati appartengono. Il Consiglio di amministrazione è composto, in tal caso, dal presidente e dai soli membri che rivestono la qualifica di magistrato.

Art. 3.

*(Comunicazione dei pareri
e facoltà dell'interessato)*

Il Consiglio superiore comunica al Ministero di grazia e giustizia e all'interessato il parere del Consiglio giudiziario. Il parere del Consiglio di amministrazione viene comunicato al Consiglio superiore e all'interessato.

Il Ministro può formulare osservazioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 maggio 1958, n. 195. Il magistrato interessato può, entro trenta giorni dalla comunicazione, presentare deduzioni al Consiglio superiore.

Art. 4.

*(Requisito dell'anzianità per la valutazione
e domanda dell'interessato)*

Per essere sottoposti a valutazione ai fini della nomina a magistrato di Cassazione, i magistrati di Corte d'appello devono aver compiuto sette anni dalla nomina a tale qualifica e devono presentare, presso l'ufficio al quale appartengono, domanda diretta al Consiglio superiore della magistratura.

Art. 5.

(Requisito del servizio giudiziario)

Per essere sottoposti a valutazione ai fini della nomina a magistrato di Cassazione, i magistrati di Corte d'appello devono aver compiuto, dalla data di ingresso in carriera, almeno dieci anni di attività, anche se non ininterrottamente, negli uffici giudiziari.

Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il periodo indicato nel comma precedente può, su

domanda degli interessati, essere ridotto fino alla metà dal Consiglio superiore il quale, a tal fine, prende in esame ogni servizio precedentemente prestato.

Art. 6.

(Nuova valutazione)

Il magistrato non valutato favorevolmente è sottoposto a nuova valutazione dopo un triennio.

Art. 7.

(Nomina a magistrato di Cassazione)

I magistrati che hanno conseguito la valutazione favorevole sono nominati magistrati di Cassazione secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianità.

Salvo quanto disposto dal successivo articolo 20, la nomina produce effetti giuridici ed economici con decorrenza dal giorno in cui il magistrato ha maturato l'anzianità prevista dall'articolo 4.

Nel caso previsto dall'articolo 6 la nomina ha effetto dalla data di compimento del triennio che precede la valutazione favorevole.

Art. 8.

(Rinuncia alla nomina)

La dichiarazione di rinuncia alla nomina a magistrato di Cassazione deve essere fatta non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del decreto di nomina nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

In tale caso la nuova nomina è conferita con decorrenza dal compimento dell'anno successivo, trascorso il quale il magistrato deve essere sottoposto a nuova valutazione.

Art. 9.

(Permanenza nell'esercizio delle precedenti funzioni)

I magistrati di Cassazione continuano ad esercitare le funzioni precedenti fino a

quando non siano assegnati ad un ufficio corrispondente alle nuove funzioni.

Art. 10.

*(Conferimento delle funzioni
di magistrato di Cassazione)*

Il conferimento delle funzioni di magistrato di Cassazione è disposto dal Consiglio superiore della magistratura su domanda degli interessati ovvero d'ufficio, secondo l'ordine di collocamento in ruolo, per la copertura dei posti rimasti vacanti.

Art. 11.

(Concorsi per esami)

Nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente legge è indetto annualmente il concorso per esami per la nomina a magistrato di Cassazione previsto dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1.

Tale concorso è indetto nei primi quindici giorni del mese di gennaio di ciascun anno.

Art. 12.

*(Requisiti e modalità
del concorso per esame)*

Possono partecipare al concorso per esame i magistrati che al 31 dicembre dell'anno precedente abbiano maturato una anzianità di almeno tre anni nella qualifica di magistrato di appello ed abbiano ottenuto il parere favorevole degli organi previsti nell'articolo 2.

Le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, si applicano all'esame di cui al precedente articolo.

Art. 13.

*(Conferimento della nomina
a seguito di concorso per esame)*

I vincitori del concorso per esame conseguono la nomina con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui

è indetto il concorso e ad essi sono contestualmente conferite le funzioni di magistrato di Cassazione.

I vincitori del concorso per esame sono collocati nel ruolo prima dei magistrati che hanno conseguito la nomina a norma dell'articolo 7 con la stessa decorrenza.

La idoneità conseguita nei concorsi per esame a posti di magistrato di Cassazione è equiparata alla valutazione favorevole del Consiglio superiore.

Art. 14.

(Decorrenza delle nomine già conseguite)

Sono anticipate ai soli effetti giuridici, fino ad un massimo di quattro anni e sei mesi, e comunque non oltre il 31 dicembre 1959, le nomine a magistrato di Cassazione conferite ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1963, n. 1.

Resta comunque ferma, ad ogni effetto, la collocazione nel ruolo di anzianità alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

(Collocamento nel ruolo di anzianità)

Coloro che conseguono la nomina per effetto delle disposizioni contenute negli articoli precedenti non possono in alcun caso essere collocati nel ruolo di anzianità prima dei magistrati che abbiano conseguito la nomina a magistrato di Cassazione anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

(Dichiarazione di idoneità alle funzioni direttive superiori e requisito dell'anzianità)

Ai fini della dichiarazione di idoneità alle funzioni direttive superiori, il Consiglio superiore della magistratura prende in esame, nel primo quadrimestre di ogni anno, i magistrati di Cassazione che raggiungono nell'anno stesso una anzianità di otto anni dalla nomina a tale categoria e quelli che nel ruolo di anzianità li precedono indipendentemente dalla anzianità predetta.

Art. 17.

*(Decorrenza della nomina
alle funzioni direttive superiori)*

I magistrati dichiarati idonei alle funzioni direttive superiori i quali non possono, entro l'anno, accedere a dette funzioni per difetto di vacanze, conseguono, ad ogni effetto giuridico ed economico, la relativa nomina con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 18.

(Permanenza nelle precedenti funzioni)

I magistrati che hanno ottenuto la nomina alle funzioni direttive superiori continuano ad esercitare le precedenti funzioni sino a quando sia loro conferito l'ufficio direttivo superiore.

Art. 19.

(Conferimento degli uffici direttivi superiori)

Il conferimento degli uffici direttivi di presidente di sezione della Corte di cassazione e avvocato generale presso la stessa Corte, di presidente delle Corti d'appello e di procuratore generale presso le stesse Corti, ha luogo a seguito di domanda o di ufficio, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

Il Consiglio superiore provvede per la copertura dei posti rimasti vacanti assegnandovi i magistrati, anche dopo la nomina, secondo l'ordine di collocamento in ruolo, e riservando annualmente tre posti ai magistrati con funzioni direttive superiori che hanno conseguito la nomina a magistrato di Cassazione quali vincitori del concorso per esame.

Art. 20.

*(Norme transitorie
per la nomina a magistrato di Cassazione)*

L'espletamento degli scrutini non ancora completati per la nomina a magistrato di

Cassazione cessa dalla data di entrata in vigore della presente legge, mentre continua l'espletamento delle revisioni in corso.

Il giudizio favorevole riportato dai magistrati in sede di scrutinio già definito o in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è equiparato alla valutazione del Consiglio superiore prevista dall'articolo 1.

I magistrati il cui scrutinio non sia stato completato sono sottoposti alla valutazione di cui all'articolo 1.

I magistrati scrutinati favorevolmente e quelli che conseguono il giudizio favorevole previsto dai commi precedenti sono nominati magistrati di Cassazione agli effetti giuridici dal compimento dell'anzianità prevista nell'articolo 4 ed agli effetti economici dal momento dell'entrata in vigore della presente legge, sempre che non abbiano diritto ad una decorrenza economica anteriore per effetto della legge 4 gennaio 1963, n. 1.

La disposizione di cui al precedente comma relativa alla decorrenza degli effetti giuridici ed economici si applica anche ai magistrati i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già maturato l'anzianità prevista dall'articolo 4 e non quella richiesta dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1, per la partecipazione allo scrutinio.

I magistrati che per qualsiasi motivo non abbiano partecipato ad alcun scrutinio per la nomina a magistrato di Cassazione, pure avendo l'anzianità necessaria, e coloro che abbiano riportato in sede di scrutinio giudizio sfavorevole per non più di due volte sono sottoposti, a domanda, alla valutazione con i criteri indicati dall'articolo 1 e, in caso di valutazione favorevole, conseguono la nomina agli effetti giuridici ed economici con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.

La domanda, diretta al Consiglio superiore della magistratura, deve essere presentata entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge all'ufficio al quale l'interessato appartiene.

Art. 21.

(Onere finanziario)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1 miliardo per l'anno 1973, si provvede con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 22.

(Entrata in vigore)

È abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.